



# COMUNE DI FIUGGI

Provincia di Frosinone



## ORDINANZA DEL SINDACO N. 6 DEL 30/03/2021

Prot. del 30-03-2021  
4266

Oggetto: : Ulteriori misure restrittive e preventive temporanee relative all'emergenza sanitaria da COVID-19 PROROGA ORDINANZA SINDACALE NR. 2 DEL 01.03.2021 : 1) CHIUSURA AL PUBBLICO DEI PARCHI PUBBLICI E AREE ATTREZZATE PER IL GIOCO . 2) SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO DI GENERI EXTRALIMENTARI SU AREA PUBBLICA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ **fino al 07.aprile.2021**

### IL SINDACO

VISTI

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e le successive disposizioni di proroga fino al 30 aprile 2021;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n.13;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma1, della legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma1, della legge 25 settembre 2020, n.124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n.249;

VISTO il D.P.C.M. del 13/10/2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il D.P.C.M. del 18/10/2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

VISTO il D.P.C.M. del 24/10/2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il D.P.C.M. del 3/11/2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158 Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

VISTO il DPCM 3 dicembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», con il quale è stato stabilito che dal 4 dicembre al 15 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi, nei centri e parchi commerciali saranno aperti solo alimentari, farmacie e parafarmacie, sanitarie, tabacchi, edicole e vivai;

Visti:

- IL DECRETO LEGGE 14 GENNAIO 2021 N.2 , RECANTE “ ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER L'ANNO 2021”; , CHE DETTA DISPOSIZIONI FINO AL 05 MARZO 2021;

- IL DECRETO LEGGE 12 FEBBRAIO 2021 NR. 12 E DEL 23 FEBBRAIO 2021 ,NR. 15 AVENTI ENTRAMBI AD OGGETTO ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19";
- Vista l'ordinanza della Regione Lazio n.z00004 dell '8 marzo 2021 ;

Visto il Decreto Legge del 12.03.2021 n.29 che detta le nuove norme per il periodo dal 15 marzo al 6 aprile 2021 con particolari previsioni per le festività di Pasqua;;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 15 marzo 2021;

- Vista l'ordinanza del Ministero della Salute che ha inserito la Regione Lazio in "ZONA ARANCIONE" a far data 30 marzo 2021;

Atteso che questa amministrazione ha adottato ordinanza contingibile e urgente di chiusura delle scuole per i giorni 30 e 31 marzo 2021 a scopo precauzionale finalizzato ad incentivare la regressione della curva epidemiologica, limitando il piu' possibile assembramenti e concentrazione di persone;

Che in ragione di quanto sopra è opportuno e necessario disporre la proroga dell'ordinanza sindacale nr.2/2021 relativa a:

- 1)CHIUSURA AL PUBBLICO DEI PARCHI PUBBLICI E AREE ATTREZZATE PER IL GIOCO .
- 2)SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO DI GENERI EXTRALIMENTARI SU AREA PUBBLICA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ

**-FINO AL / APRILE 2021, rinviando nuove diverse disposizioni.**

Preso atto delle motivazioni di cui alla citata ordinanza sindacale nr.2/2021 che quisi intendono ripetute e confermate;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, con particolare riferimento all'art.50, che espressamente prevede che , in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i precedenti provvedimenti adottati in materia , in particolare le Ordinanze Sindacali nr. 11-12-21 /2020, nonché la nr. 17/2020 di riapertura C.O.C.;

#### ORDINA

- la proroga dell'ordinanza sindacale nr. 2/2021 fino al 7 Aprile 2021 disponendo fino a tale data:

1)chiusura dei parchi pubblici della città di Fuggi con inibizione all'uso di attrezzi e giochi che dovranno essere opportunamente nastrati fino al 7 aprile 2021;

- la sospensione delle attività di commercio di generi extralimentari su area pubblica del mercato settimanale del giovedì fino al 07.04.2021

## ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge ( art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

## DISPONE

Che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- Al Prefetto per la adozione, ai sensi dell'art. 13 della L.121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia;

Per le attività di controllo

- Commissariato della Polizia di Stato di Fiuggi;
- Al Comando Stazione Carabinieri sede di Fiuggi;
- Guardia di Finanza Tenenza di Fiuggi;
- Alla Polizia Locale;

Per quanto di competenza

- Al Settore Lavori Pubblici /Ambiente e Urbanistica/ Servizi Cimiteriali;
- Settore – SUAP;
- ASL Frosinone.

Il Sindaco  
Avv. Alioska Baccarini

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.*